



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
PER IL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

N.SIUS 2016/2194 TDS ANCONA

N.Ord. _____

Il Tribunale di Sorveglianza, composto dai Signori:

Dott. Anna BELLO
Dott. Laura MOGETTA
Dott. Pia Carmela VIZZARI
Dott. Melissa ZENGARINI

Presidente
Magistrato di Sorveglianza
Esperto Componente
Esperto Componente

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Letto il reclamo proposto ai sensi del comma IV dell'art.35 bis Ord.Penit. dal P.R.A.P. Marche avverso l'ordinanza in data 22.9.16 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Macerata ha accolto parzialmente la richiesta di rimedio risarcitorio formulata ai sensi dell'art.35 ter Ord.Penit. da XXXXXX XXXXXX, nato in XXXX il xx.xx.xx, detenuto nella C.Circ. di Ascoli Piceno in espiatione della pena inflitta con sentenza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, disponendo una riduzione della pena detentiva di giorni 88;

letti gli atti acquisiti al relativo fascicolo;

sentiti l'interessato, il P.G., la difesa ed il rappresentante dell'Amministrazione Penitenziaria;

sciogliendo la riserva di cui al separato verbale dell'udienza tenutasi in camera di consiglio in data odierna;

O S S E R V A

XXXXXX XXXXXX ha presentato istanza di rimedi risarcitori ex art.35 ter Ord.Penit. lamentando di essere stato ristretto dalla data dell'arresto al momento della domanda in celle ospitanti una media di 7-8 detenuti, con a disposizione uno spazio *pro capite* inferiore al minimo vitale ed in condizioni di aerazione ed illuminazione insufficienti.

Con l'ordinanza impugnata il Magistrato di Sorveglianza di Macerata ha accolto parzialmente l'istanza ex art.35 ter O.P. proposta da XXXXXX XXXXXX, individuando nel periodo compreso fra il 10.9.13 (data di inizio della carcerazione) ed il 23.3.16 solo 44 giorni di restrizione in condizioni adeguate secondo i parametri individuati dalla Corte EDU, ed invece 880 giorni di detenzione in uno spazio inferiore ai 3 mq *pro capite* e dunque in situazione di evidente violazione dell'art.3 CEDU. In particolare il primo giudice, basandosi sui dati e sulle informazioni fornite dalla

direzione dell'istituto penitenziario di Ascoli Piceno in cui il soggetto è stato ristretto per l'intero periodo in esame, ha calcolato lo spazio disponibile in favore del soggetto detraendo dalla superficie lorda delle 3 stanze in cui è stato via via ristretto sia la superficie del bagno annesso a ciascuna stanza, sia quella di due dei tre letti a castello presenti in ognuna di esse; da tale operazione ha desunto che l'interessato era stato ristretto in stanze che avevano a disposizione complessivamente 15,23 mq, 15,62 mq e 17,34 mq, e in cui dunque potevano essere ospitati nel rispetto dei presupposti di cui all'art.3 CEDU non più di 5 detenuti contemporaneamente. Ciò posto ha verificato che dall'elenco della situazione quotidiana delle celle fornita dall'istituto risultava che tale condizione favorevole si era verificata solo per 44 giorni, mentre nei restanti 880 il numero di detenuti nella stanza in cui era ospitato l'interessato era stato sempre superiore a 5, ed in genere pari a 7-8, ed ha dunque disposto per tali giorni la corrispondente riduzione di pena di giorni 88.

L'Amministrazione Penitenziaria ha impugnato l'ordinanza lamentando:

- che nel calcolo dello spazio disponibile il primo giudice non abbia tenuto conto del bagno attiguo alla cella, la cui superficie di 6,6 mq si sostiene che dovrebbe invece essere computata al fine di verificare l'osservanza dei parametri dettati dalla Corte EDU per l'individuazione dello spazio minimo da garantire a ciascun detenuto, che nel caso di specie risulterebbero dunque soddisfatti. A sostegno di tale tesi l'amministrazione reclamante afferma che il bagno deve essere considerato a tutti gli effetti spazio vivibile, essendo ad uso esclusivo degli occupanti la stanza di pernottamento e quindi utilizzabile anche per aspetti di vita quotidiana che vanno oltre la sua specifica destinazione, e richiama a supporto di tale teoria interpretazioni asseritamente analoghe effettuate dalla Corte EDU nelle sentenze Sulejmanovic v. Italia del 6.11.09, Telissi v. Italia del 5.3.13 e Mursic v. Croazia del 12.3.15;
- che al fine del calcolo dello spazio disponibile sia stato scomputato lo spazio occupato dai letti, mentre nelle già richiamate sentenze della Corte EDU non si sarebbe mai fatto ricorso a detrazione dello spazio occupato dagli arredi;
- che non si sia valutato in ogni caso che la Corte EDU ha ritenuto la disponibilità di uno spazio *pro capite* inferiore ai 3 mq non una prova automatica di condizioni detentive in violazione dell'art.3 CEDU, ma solo una forte presunzione di tale violazione, vincibile mediante la dimostrazione della sussistenza di elementi compensativi quali la possibilità di trascorrere parte del giorno fuori della cella;
- e in ultimo che il primo giudice non abbia specificato gli esatti periodi temporali in cui vi sarebbero state condizioni detentive in violazione dell'art.3 CEDU.

Quanto al primo motivo di gravame, va detto che sin dalle prime pronunce in merito, e con costanza nel tempo, la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ha sempre affermato che la superficie del bagno non deve essere computata nello spazio vivibile minimo da garantire a ciascun detenuto affinché sia garantito il rispetto dell'art.3 CEDU (cfr. fra le più recenti Cass.pen., sez.I, sentenza n.2687 del 9.9.16; Cass.pen., sez.I, sentenza n.3121 del 19.10.16), e la stessa Corte EDU con la recente pronuncia resa dalla Grande Chambre il 20.10.16 nel ricorso Mursic v. Croazia ha aderito all'interpretazione secondo cui il criterio di misurazione dello spazio disponibile deve essere effettuato al netto del bagno (par.114). Del resto anche solo il buon senso, nonché una riflessione serena - e non condizionata dal tentativo di sostenere tesi precostituite - in ordine all'utilizzo cui qualsivoglia persona possa pensare di destinare il vano in cui sono allocati i servizi igienici, fa apparire evidente che tale vano non è concretamente utilizzabile ad alcun altro fine se non a quello appunto a cui i servizi igienici sono dedicati, e sicuramente non può considerarsi spazio vivibile ai fini individuati dalla Corte EDU, non essendo

destinabile ad attività diverse dalla toeletta. La stessa amministrazione reclamante, del resto, si limita ad affermare genericamente che la stanza da bagno può essere utilizzabile anche per aspetti di vita quotidiana diversi da quelli cui è specificamente destinata, senza peraltro avere fantasia sufficiente per indicarne almeno uno che non risulti offensivo per la dignità degli occupanti la cella e per l'intelligenza dell'autorità giudiziaria.

Quanto al secondo motivo di gravame, va detto che se è vero che la Corte EDU non si è mai espressa dettagliatamente in merito alla necessità di scomputare o meno lo spazio occupato dagli arredi per calcolare la superficie effettivamente a disposizione nella stanza in capo a ciascun detenuto, ha comunque - nelle pronunzie in materia via via emesse - individuato dei principi sempre più chiari e stringenti per la determinazione degli spazi intramurali da garantire necessariamente al detenuto a pena di incorrere in "trattamenti contrari al senso di umanità", pervenendo ad indicare in 3 mq lo spazio minimo vitale utile al fine di garantire al soggetto recluso, nella propria stanza di destinazione, un'adeguata possibilità di "movimento" (cfr. le sentenze *Orchowski v. Polonia* 22.10.09; *Ananyev e altri v. Russia* 10.1.12; *Torreggiani v. Italia* 8.1.13; *Varga e altri v. Ungheria* 10.3.15). Lo spazio minimo individuale in cella collettiva deve dunque essere inteso come la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, e dunque dalla complessiva superficie della stanza deve essere detratto non solo, ovviamente, lo spazio destinato ai servizi igienici, ma anche quello occupato dagli arredi fissi e da qualsiasi arredo dal peso consistente e dunque non agevolmente amovibile, ma costituente invece "ingombro", come sicuramente devono essere considerati i letti "a castello". La Corte Suprema di Cassazione ha enunciato uno specifico punto di diritto proprio in tale senso con recentissima sentenza con la quale ha espressamente ritenuto che anche i letti a castello debbano essere esclusi dal computo dello spazio idoneo a garantire al detenuto adeguate possibilità di movimento (cfr. Cass.pen., Sez.I, sentenza n.7422 del 17.11.16, Collegano), evincendo tale principio dall'altrettanto recente pronunzia della Grande Chambre della Corte EDU *Mursic v. Croazia* 20.10.16 che, pur non esprimendo una posizione specifica sul tema del letto, ha peraltro affermato con chiarezza che il rispetto della dignità umana postula la disponibilità di uno spazio in cui il detenuto abbia la possibilità di "muoversi" liberamente all'interno della cella. E' evidente che in una stanza condivisa con numerose altre persone, la presenza di ciascuna delle quali implica fra l'altro anche necessariamente la collocazione di un maggior numero di arredi facilmente amovibili di primaria utilità per ciascuno (sedie, tavoli, armadi sospesi ecc.) che comunque in qualche modo sacrificano altro spazio, la sussistenza di voluminose colonne di letti a castello costituisce ingombro sicuramente preclusivo al libero movimento, e dunque correttamente tale ingombro deve essere scomputato per calcolare lo spazio libero *pro capite*. Va detto anzi che sfugge a questo Collegio la ragione per la quale il primo giudice non abbia scomputato lo spazio di tutti i letti a castello presenti nelle varie camere in cui è stato l'Xxxxxx, ma solo di due su tre di tali letti, atteso che anche quello in cui fra gli altri dormiva l'interessato costituiva ai fini del suo libero movimento nella stanza un oggettivo ostacolo: come bene specificato dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza in ultimo richiamata, infatti, la superficie occupata dal letto ha finalità di "riposo" o di "attività sedentaria", che non soddisfano la primaria esigenza di "movimento" e che dunque non possono farsi rientrare nella nozione di "spazio minimo individuale" come ricostruita in base alle più recenti pronunzie della Corte EDU.

Quanto al terzo motivo di gravame, va detto che se è pur vero che l'interessato poteva recarsi ai passeggi dalle 9 alle 11 e dalle 13 alle 15, poteva frequentare corsi in orario 9-12 e 13-17 e da novembre 2013 a gennaio 2016 ha fruito anche del regime di apertura delle celle negli orari 9-11, 13-17.30 e 18-19.30 (e dunque complessivamente poteva almeno teoricamente trattenersi fuori della cella per un periodo massimo di 9 ore su 24), tale regime detentivo nel caso di specie non appare sufficiente a vincere la presunzione di trattamento inumano e degradante costituita dallo stato di restrizione in uno spazio *pro capite* inferiore ai 3 mq, e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo perché questa situazione di carenza di spazio si è protratta per un periodo di tempo lunghissimo, ed in particolare per 880 giorni quasi consecutivi, in quanto intervallati da condizioni di restrizione in ambiente accettabile solo per 44 giorni peraltro frazionati in ben 12 piccoli periodi (ed in particolare il 26 e 27.9.13, dal 29.9.13 al 3.10.13, dal 25 al 30.10.13, dal 21 al 24.11.13, dal 3 al 5.12.13, il 9.5.14, il 25 e 26.6.14, dal 3 al 9.7.14, il 26 e 27.7.14, dal 14 al 20.8.14, dal 13 al 16.9.15 e il 23.3.16), certo non tali da migliorare significativamente la qualità dello stato di detenzione in un ambiente oggettivamente inadeguato in cui l'interessato è stato collocato quasi costantemente per circa due anni e mezzo: il lungo protrarsi di tale condizione, infatti, costituisce sicuramente fonte progressiva di sempre maggiore afflizione, per la mortificazione indotta fisicamente e psichicamente nell'essere umano dalla continuativa mancanza di una condizione spaziale adeguata. In secondo luogo perché lo spazio ristretto in cui Xxxxxx è stato posto è stato condiviso con un numero particolarmente elevato di altri detenuti (quasi sempre 6 o 7, con punte anche di 8), circostanza che senza dubbio sacrifica in modo esponenzialmente maggiore le aspettative del singolo di riservatezza, tranquillità e distensione durante le ore di convivenza forzata in cella, essendo quest'ultima evidentemente – ospitando 7, 8 e talora anche 9 detenuti - un ambiente particolarmente affollato nel quale occorre necessariamente addivenire a continue e spesso sfibranti soluzioni di compromesso fra le esigenze di molti in ordine a numerosi e qualificanti aspetti di vita (poiché ad esempio può esserci chi vuole studiare o leggere o scrivere o riposare e dunque ambisce al silenzio ed alla quiete e chi desidera invece altrettanto legittimamente nello stesso momento ascoltare la radio o vedere la televisione o chiacchierare; poiché si deve trovare punti di equilibrio fra chi è freddoloso e vuole riscaldamento acceso e finestre chiuse e chi ama le temperature basse e l'aria fresca e preferisce la finestra sempre aperta; e ancora poiché è forzatamente necessario condividere tempi e spazi nell'utilizzo di un unico bagno con parecchie altre persone ecc.).

Infine, quanto all'ultimo punto di gravame, va detto che se è pur vero che il primo giudice non ha indicato nel provvedimento specificamente i periodi in cui ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del rimedio risarcitorio richiesto, tuttavia lo ha fatto *per relationem*, indicando tali periodi in tutti quelli in cui il soggetto è stato ristretto in cella insieme a più di altri 4 compagni, bene evincibili dal dettagliato prospetto inviato dalla direzione dell'istituto penitenziario al giudice proprio ai fini della decisione in esame. Dunque non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa dell'Amministrazione Penitenziaria, che bene poteva a sua volta individuare con certezza i periodi ritenuti dal primo giudice come connotati da restrizione in spazio inferiore ai 3 mq verificando dai propri tabulati tutti quelli in cui nelle stanze in cui l'Xxxxxx era stato ospitato vi erano complessivamente più di 5 detenuti (e precisamente dal 10.9.13 al 25.9.13, il 28.9.13, dal 4.10.13 al 24.10.13, dal 31.10.13 al 20.11.13, dal 25.11.13 al 2.12.13, dal 6.12.13 all'8.5.14, dal 10.5.14 al 24.6.14, dal 27.6.14 al 2.7.14, dal 10.7.14 al 25.7.14, dal 28.7.14 al 13.8.14, dal 21.8.14 al 12.9.15 e dal 17.9.15 al 22.3.16).

Poiché dunque tutti i motivi di reclamo risultano infondati l'ordinanza impugnata deve essere confermata.

P. Q. M.

su difforme parere del P.G.;
visti gli artt.35 bis, 35 ter Ord.Penit., 568 ss. e 678 c.p.p.;

R E S P I N G E

il reclamo proposto dal P.R.A.P. Marche avverso l'ordinanza in data 22.9.16 resa dal Magistrato di Sorveglianza di Macerata nei confronti di XXXXXX Xxxxxx.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di legge.

Ancona, 1 marzo 2017

Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Bello)